



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2153 del 01 OTT. 2021

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: pagamento spese di registrazione sentenza n. 1124/2018 del Tribunale di Ragusa-
Consorzio Aedars s.c.r.l. in liquidazione contro ASP+ Fallimento ICM s.r.l..

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEI

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 24 SET. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 6612 del _____

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione S.P.O.L.O.S. "ITP. ELIAS"

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dott. Massimo Cicero
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giacomo Lauricella

Il 01 OTT. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcellino D'Alì, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che con atto di pignoramento presso terzi notificato all'Azienda il 17.9.2014, la società ICM s.r.l. citava l'Azienda ed il Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro a comparire all'udienza del 7.10.2014 presso il Tribunale di Ragusa, per chiedere la assegnazione della somma di Euro 170.952,78 derivante dalla ordinanza di assegnazione n. 4308 rep. del 29.4- 7.5.2014, dello stesso Tribunale di Ragusa nella controversia di esecuzione promossa dalla ICM s.r.l. contro il CONSORZIO STABILE AEDARS s.c.a r.l. e l'Azienda quale terzo pignorato, ordinanza asseritamente non eseguita dall'Azienda;

VISTI gli atti del procedimento, dai quali risulta che l'atto di precetto, citato in premessa dell'atto, notificato dalla ICM all'Azienda il 25.7.2014 è nullo, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito nella Legge 28.2.1997 n. 30, atteso che nei confronti della P.A., l'azione esecutiva non può essere avviata prima che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, che deve ritenersi nullo e privo di effetti (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 14.1.2009 n. 590) ; considerato che l'ordinanza in oggetto è stata notificata all'Azienda il 8.5.2014, detto termine alla data di notifica del precetto non era ancora decorso e, pertanto, l'atto di precetto, come sopra notificato il 25.7.2014, è da ritenere nullo e privo di effetti e che lo stesso non risulta rinnovato prima della notifica dell'atto di pignoramento odierno;

CONSIDERATO che dalla corrispondenza agli atti risulta che il Giudice della Esecuzione nella motivazione del provvedimento ha precisato che “Vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ASP Ragusa, non contestata, dalla quale si evince che lo stesso è debitore nei confronti del debitore esecutato Consorzio Stabile Aedars della somma di Euro 170.361,84 per saldo finale lavori, sottoposto all'esito positivo del collaudo dell'impianto di condizionamento ed all'accensione di polizze di assicurazione indennitarie; ritenuto che la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità cosicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti liquidi (da leggersi quali “illiquidi”, n.d.r.) o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura” ; come più volte comunicato alla ICM , trattasi, pertanto, di assegnazione di credito condizionato, effettuata “ora per allora” cioè .a quando la somma dovuta dall'ASP al Consorzio Aedars diverrà esigibile, ovvero al verificarsi delle condizioni dichiarate dall'ASP terzo pignorato, condizioni a tutt'oggi non verificatesi in capo al creditore dell'Azienda CONSORZIO AEDARS e che, quindi, impediscono la liquidazione delle somme pignorate ed assegnate al creditore pignoratizio ICM ;

RICHIAMATO, altresì, l'atto di opposizione agli atti esecutivi, notificato il 13.8.2014 sia all'Azienda che alla ICM, con il quale il Consorzio AEDARS ha proposto opposizione avverso la predetta ordinanza di assegnazione, evidenziando di avere avviato procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma, regolarmente pubblicato, del quale peraltro l'Azienda ha fatto esplicito richiamo nella dichiarazione di terzo depositata nel giudizio di esecuzione sopra citato ;

PRESO ATTO che l'Azienda ha a sua volta provveduto alla opposizione nelle forme di legge avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 17.9.2014 dalla ICM s.r.l all'Azienda, conferendo incarico all'avv. Franco Vindigni, giusta deliberazione n.1855 del 24.9.2014 ;

PRESO ATTO che a seguito del sopravvenuto fallimento della ICM il giudizio veniva interrotto all'udienza del 6.12.2017;

VISTO l'atto di riassunzione notificato il 28.3.2018 dal Consorzio Aedars in liquidazione avverso il Fallimento ICM e l'Azienda ;

VISTA la delibera n. 645 del 5.4.2018 a mezzo della quale veniva confermato l'incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni, per continuità di difesa dell'ASP nel predetto giudizio di riassunzione;

VISTA la sentenza n. 1124/2018 del Tribunale di Ragusa che, a definizione della controversia, “accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava l'ordinanza di assegnazione del 29.4.2014 emessa dal Tribunale di Ragusa in

seno al proc. R.G.E. n. 1968/2013, condannando il fallimento ICM al pagamento in favore sia della società opponente che dell'ASP delle spese di lite”;

VISTO l'avviso di pagamento n. 2018/001/SC/000001124/0/002 dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa che richiede all'Azienda il pagamento delle spese di registrazione relative alla sentenza n. 1124/2018 sopra citata pari ad Euro 200,00 ;

Considerato che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere al pagamento di dette spese gravanti quale tributo in solido sull'ASP come da modello F23 allegato con riserva di ripetizione delle spese in danno dell'attrice soccombente ;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 1124/2018 del Tribunale di Ragusa resa nel giudizio promosso dal Fallimento I.C.M. contro il Consorzio Aedars e l'ASP di Ragusa per l'importo di Euro 200,00 come da avviso di pagamento sopra meglio descritto ed allegato al presente atto fatta salva rivalsa dell'Azienda nei confronti della soccombente nel giudizio anche a mezzo iscrizione a ruolo e successivo recupero coattivo da parte di Riscossione Sicilia in virtù della convenzione in essere ;

In conseguenza, liquidare e pagare a mezzo modello F23 allegato l'importo di Euro 200,00 a gravare sul conto di costo imposte e tasse n.509010101;

Disporre la immediata esecutività del presente atto al fine di evitare aggravio di spese a danno dell'ASP.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE